

## RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo, anche ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale (Grazia e Giustizia) 5 novembre 1998, n. 437 e degli artt. 72 e 73 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno.

### Parte ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Bilancio al 31 Dicembre 2003. Destinazione dell'utile e distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio al 31 dicembre 2003. Vi proponiamo poi di trasferire dalla "Riserva utili vincolati per reinvestimenti nel Mezzogiorno" alla "Riserva Straordinaria" l'importo di Euro 4.107.015,93, a seguito della conclusione dei lavori relativi al programma di investimento inserito nel Progetto n. 012729/1998 a valere sulla legge 488/92, nonché di trasferire dalla "Riserva Straordinaria" alla "Riserva utili vincolati per reinvestimenti nel Mezzogiorno" l'importo di Euro 3.632.000, vincolato alla conclusione del programma di investimento inserito nel Progetto n. 81019/12 a valere sulla legge 488/92.

Inoltre, poiché la diminuzione dell'utile netto rispetto all'esercizio precedente è dovuta prevalentemente alla variazione dei valori contabili dei cespiti della divisione chimica farmaceutica, variazione che non ha effetto sulla situazione finanziaria della Società, e tenuto altresì conto che la situazione finanziaria sia della Società che del Gruppo è migliorata nel 2003, Vi proponiamo di distribuire un dividendo in linea con quello relativo all'esercizio 2002, complessivamente pari a Euro 0,375 per ogni azione in circolazione, di cui:

- Euro 0,19 a valere sull'utile netto dell'esercizio 2003, corrispondente a Euro 9.403.517,24, per un importo complessivo di Euro 9.318.502,12;
- Euro 0,185 con prelievo dalle riserve disponibili e precisamente dalla Riserva Straordinaria per complessivi Euro 9.073.278,38.

Vi proponiamo infine di destinare Euro 25.046,47 dell'utile netto dell'esercizio 2003 a "Riserva ex art. 13, comma 6, del D. Lgs. 124/1993" ed Euro 59.968,65 a "Riserva straordinaria".

Si segnala che la Riserva Straordinaria, ove venissero accolte le proposte di deliberazione sopra illustrate, ammonterà a Euro 8.801.649,99.

2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, deleghe di poteri e deliberazioni conseguenti

Il 16 marzo 2004 scade l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie accordata dall'Assemblea degli Azionisti in data 16 settembre 2002.

Poiché, come si preciserà di qui a poco, permangono le ragioni per cui tale autorizzazione era stata richiesta, Vi viene nuovamente richiesto di autorizzare, nei limiti e con le modalità più oltre precisate, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Infatti, tale proposta risponde a molteplici scopi. Innanzitutto, l'acquisto di azioni proprie trova la propria giustificazione in finalità di natura aziendale, in quanto potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partners strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo Recordati.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ove concessa, permetterà anche alla Società di compiere investimenti sul mercato azionario che abbiano ad oggetto propri titoli. A tale riguardo, si evidenzia che lo strumento di cui si tratta viene ampiamente utilizzato nei mercati finanziari stranieri ed anche sul mercato italiano, in quanto le operazioni su titoli propri sono considerate dalla prassi e dalla dottrina economica come una adeguata modalità di supporto tecnico alla stabilizzazione dei prezzi dei propri titoli.

Inoltre, l'acquisto di azioni proprie potrà essere utilizzato per la costituzione della provvista necessaria a dare esecuzione ai piani di stock option già adottati dalla Società e agli altri eventuali piani di stock option che dovessero essere in futuro approvati.

Al fine di conseguire le finalità appena evidenziate, Vi proponiamo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, all'acquisto anche in più *tranches*, tenuto conto delle azioni proprie già possedute dalla Società, di massime n. 5.000.000 azioni ordinarie Recordati S.p.A. da nominali Euro 0,50 che corrispondono al 9,95 % dell'attuale capitale sociale di Euro 25.122.207 e comunque per un importo massimo di Euro 58.000.000, percentuale e importo che sono nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2357 c.c.

Nel contempo, Vi chiediamo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, a disporre, anche in più *tranches* ed in conformità agli scopi per i quali si richiede l'autorizzazione, delle azioni proprie che dovessero essere acquistate.

Ai fini del rispetto del terzo comma dell'art. 2357 c.c., si segnala che il capitale sociale della Società di Euro 25.122.207 è rappresentato da n. 50.244.414 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50.

Si segnala inoltre che la Società detiene attualmente in portafoglio n. 1.199.666 azioni proprie.

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, e cioè per il periodo di 18 mesi a far data dalla relativa delibera. La disposizione delle azioni acquistate potrà avvenire senza limiti di tempo.

Il Consiglio propone che il corrispettivo minimo unitario per l'acquisto non sia inferiore al valore nominale dell'azione ordinaria Recordati S.p.A. e che il corrispettivo massimo non possa essere superiore alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle cinque sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%.

Con riferimento al limite massimo di spesa, il Consiglio ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 c.c., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A tale riguardo, si evidenzia che nel bilancio della Società al 31 dicembre 2003, sottoposto alla Vostra approvazione, e tenuto altresì conto delle altre deliberazioni che verranno assunte ove venissero accolte le proposte di cui al punto 1 all'ordine del giorno, l'importo complessivo degli utili e delle riserve utilizzabili dalla Società per l'acquisto di azioni proprie, pari a Euro 59.243.980,82, è così composto:

Riserva da sovrapprezzo azioni:	Euro 50.442.330,83;
Riserva straordinaria:	Euro 8.801.649,99.

Pertanto, si evidenzia che, tenuto conto del corrispettivo massimo di cui sopra, l'eventuale acquisto di azioni proprie trova adeguata capienza nelle riserve disponibili di bilancio.

Si segnala che, a norma dell'art. 2357ter c.c., sino a quando le azioni proprie rimarranno nel patrimonio della Società, dovrà essere iscritta e mantenuta al passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie acquistate.

Per quanto attiene alle modalità delle operazioni di acquisto, effettuabili una o più volte, il Consiglio propone che tali operazioni vengano eseguite sul mercato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo modalità concordate con Borsa Italiana S.p.A. tali da assicurare il rispetto della parità di trattamento tra gli Azionisti.

Quanto alle modalità di disposizione, da una parte si propone che l'Assemblea autorizzi il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357ter c.c., a disporre – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti – delle azioni proprie acquistate, sia mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, sia mediante offerta pubblica. D'altra parte, le eventuali azioni proprie acquistate potranno essere cedute quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni e/o per la conclusione di accordi con partners strategici, e comunque, anche in esecuzione dei piani di stock option già adottati dalla Società o che dovessero essere adottati in futuro. Si chiede, quindi, che l'Assemblea attribuisca al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti più opportuni, fermo restando che il corrispettivo minimo per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle stesse.

## **Parte straordinaria**

1. Modifica degli articoli 2, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 33, 34 dello statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003

### **a) Motivazioni delle variazioni proposte**

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 2, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 33, 34 dello statuto sociale.

Le modifiche proposte sono, in gran parte, finalizzate ad adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366”, ed alle disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 23 della legge 3 ottobre 2001 n. 366”, così come modificati dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37.

In particolare, in alcuni casi si tratta di proposte di adeguamento a disposizioni inderogabili della nuova disciplina; in altri casi, si tratta di proposte finalizzate a recepire alcune opportunità di semplificazione e maggior agilità operativa offerte dalla predetta normativa; in altre ipotesi, si tratta di proposte di modifica volte a correggere i riferimenti normativi, non più attuali. Infine, alcune proposte di modifica sono finalizzate a migliorare la formulazione del testo statutario ed il coordinamento delle sue clausole.

In particolare, relativamente all'art. 2, poiché con la nuova disciplina nell'atto costitutivo è sufficiente indicare il comune ove è posta la sede e le eventuali sedi secondarie (art. 2328, comma 2 n.2 c.c.), ed eventuali variazioni nell'ambito dello stesso comune potranno avere luogo mediante deposito, da parte degli Amministratori, di apposita dichiarazione presso il Registro Imprese (nuovo art. 111-ter disp.att. c.c.), si propone di eliminare l'indicazione dell'indirizzo completo della sede legale e delle sedi secondarie, riportando soltanto il comune ove esse sono poste.

Quanto all'art. 6, si propone di modificare la delibera del 10 aprile 2002 con cui l'Assemblea Straordinaria attribuì al Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili in azioni ordinarie o con diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad ammontare massimo di nominali Euro 76.603.647, entro il medesimo termine di cinque anni, limitando la delega conferita alle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o con diritti di acquisto o sottoscrizione, con conseguente modifica dell'articolo in questione. Ciò in quanto da una parte il novellato art. 2410 c.c. muta la competenza ad emettere obbligazioni, attribuendola agli Amministratori salvo diversa disposizione di legge o di statuto (*"Se la legge o lo statuto non dispongono altrimenti, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori"*); pertanto non è più corretto fare riferimento ad una delega al Consiglio per quanto riguarda le obbligazioni non convertibili, salvo che si scelga di derogare statutariamente alla competenza stabilita dalla legge); dall'altra il novellato art. 2420-bis c.c. ha confermato la competenza dell'Assemblea Straordinaria a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili facendo tuttavia salva la possibilità, di cui all'art. 2420-ter c.c., di delegare statutariamente tale competenza agli Amministratori.

Si propone inoltre di esplicitare che il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Riguardo all'art. 8, in materia di riduzione di capitale, la prima modifica proposta configura un mero adeguamento del riferimento normativo, in quanto al previgente art. 2412 c.c. corrisponde, con qualche modifica, qui non rilevante, il novellato art. 2413 c.c., mentre la seconda modifica è dettata da esigenze di precisione terminologica.

In merito all'art. 9, si propone di avvalersi della possibilità, offerta dal novellato art. 2366 c.c., di pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in almeno un quotidiano indicato nello statuto, in alternativa alla Gazzetta Ufficiale. Si propone altresì di specificare che l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Si propone poi, riguardo alle date di convocazione dell'Assemblea, di sostituire il riferimento alla seconda o terza convocazione con il riferimento alle convocazioni successive alla prima, conformemente alla nuova formulazione dell'art. 2369 c.c. (la cui rubrica riporta *"Seconda convocazione e convocazioni successive"*).

Inoltre, si propone di eliminare il riferimento all'Assemblea totalitaria contenuto in tale articolo, anche in considerazione della diversa definizione di tale fattispecie contenuta nel predetto art. 2366 comma quarto c.c. (in base al quale, in mancanza di pubblicazione dell'avviso di convocazione, *"l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo"*).

Si propone poi di adeguare i termini di approvazione del bilancio di esercizio a quanto inderogabilmente previsto dal novellato art. 2364 comma secondo c.c. (*"L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel"*

*caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione...”).*

Infine, si propone, ai fini di una migliore formulazione del testo statutario, di modificare tale articolo nella parte in cui si fa riferimento alla convocazione dell'Assemblea da parte del Collegio Sindacale o su richiesta di soci.

Quanto all'art. 10, si propone che, per ragioni di opportunità, venga mantenuto, ai fini dell'intervento all'Assemblea degli Azionisti, l'obbligo di far pervenire presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari che tengono i relativi conti, seppur nel più breve termine massimo di due giorni consentito, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, dal novellato art. 2370 comma secondo c.c. (*“Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'art. 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti”).* Nel contempo, l'articolo in questione è stato riformulato in considerazione del vigente regime di dematerializzazione dei titoli azionari.

Relativamente all'art. 12 si propone, per maggior chiarezza, di individuare nel Vice-Presidente il soggetto chiamato a presiedere l'Assemblea nei casi di assenza o impedimento del Presidente. Si propone inoltre di riformulare i poteri del Presidente conformandoli a quelli previsti dal novellato art. 2371 comma primo c.c. (*“...Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni...”).*

Riguardo all'art. 15, si propone una mera correzione del riferimento normativo per quanto riguarda la determinazione del numero degli Amministratori (art. 2380-bis c.c., anziché art. 2380 c.c.).

Agli artt. 16 e 17, rispettivamente in materia di nomina, decadenza, sostituzione degli Amministratori e di compensi agli Amministratori, si propone di sostituire il riferimento all' "anno" con il riferimento all' "esercizio" (art. 2383 comma secondo: *“Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi...”).*

In merito all'art. 19, si propone di indicare che il Consiglio possa nominare anche più di un Amministratore Delegato, armonizzando così tale articolo con quanto previsto dal successivo art. 25, ove questa possibilità è già prevista. Inoltre, per un'esigenza di certezza di funzionamento della Società, si propone di individuare nel Vice-Presidente o, in mancanza, nel Consigliere più anziano, il soggetto cui, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, spettano i poteri a quest'ultimo attribuiti dal novellato art. 2381 comma primo (*“Salva diversa disposizione dello statuto, il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”).*

In merito all'art. 20, si propone, per maggior chiarezza, di individuare nel Vice-Presidente, o, in mancanza, nel Consigliere più anziano, il soggetto cui, nei casi di



assenza o impedimento del Presidente, spetta il potere di convocazione del Consiglio, ove lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Si propone inoltre un mero adeguamento stilistico.

Quanto all'art. 23, avvalendosi dell'opportunità offerta dall'art. 2365 comma secondo c.c., si propone di attribuire al Consiglio la competenza per le deliberazioni concernenti: fusioni per incorporazione interamente possedute oppure possedute almeno al 90%; l'istituzione o soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società; la riduzione di capitale nel caso di recesso del Socio; l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Inoltre, si propone di recepire nell'articolo in questione la previsione di cui ai novellati art. 2381 comma quinto c.c. e art. 150 D.Lgs. n. 58/1998 comma primo, in virtù dei quali gli organi delegati devono riferire: periodicamente, e in ogni caso almeno ogni sei mesi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Quanto all'art. 24, si propone di indicare, per maggior chiarezza, che il soggetto cui spetta la rappresentanza della società, in caso di assenza o impedimento del Presidente, è il Vice-Presidente.

In merito all'art. 25, poiché secondo la nuova disciplina il potere di rappresentanza attribuito dallo statuto o dalla delibera di nomina ad uno o più Amministratori è generale, la modifica proposta è volta ad escludere il riferimento limitativo all'oggetto sociale. Si propone inoltre di eliminare il riferimento, non più attuale, ad eventuali cauzioni.

Riguardo all'art. 27, in merito ai requisiti di professionalità ed onorabilità dei Sindaci, si propone di inserire un riferimento generale alla vigente normativa, in sostituzione del riferimento specifico ora contenuto nell'articolo, allo scopo di tenere conto delle possibili evoluzioni normative in materia.

Si propone altresì, per ragioni di opportunità, di prevedere la possibilità per il Collegio Sindacale di riunirsi in audio-video collegamento, come ora consentito dal novellato art. 2404 comma primo c.c. (*"Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione"*).

Inoltre, per maggior chiarezza, si propone di esplicitare che il controllo contabile è esercitato da società di revisione in base alla normativa applicabile.

Quanto all'art. 33, si propone una riformulazione della norma alla luce della novellato art. 2487 c.c. in materia di scioglimento della Società, il quale ha ampliato le materie sulle quali, verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea è chiamata a decidere.

Si rende inoltre necessario proporre la soppressione dell'art. 34, in materia di clausola arbitrale, in quanto non più ammessa per le società che fanno ricorso al capitale di rischio dal sopraccitato D.Lgs. n. 5/2003.

Infine, si propone di introdurre un articolo ad hoc (nuovo art. 34), in materia di recesso, prevedendo, a tutela del patrimonio aziendale, che esso spetti ai Soci unicamente ove inderogabilmente previsto dalla legge. Inoltre, si propone, per la medesima ragione, di escludere il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Ciò in quanto si tratta di casi di recesso derogabili dallo statuto ai sensi del novellato art. 2437, comma secondo lettere a) e b) c.c..

b) Esposizione a confronto degli articoli di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 2) - La società ha sede legale in Milano, <del>via Matteo Civitali n. 1</del> e sedi secondarie in Roma, <del>viale Pasteur 77</del> e Campoverde di Aprilia (Latina), <del>via Mediana Cisterna 4</del>.</p> <p><u>Possono essere istituite</u>, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.</p>	<p>Art. 2) - La Società ha sede legale in Milano e sedi secondarie in Roma e Campoverde di Aprilia (Latina).</p> <p><b>La Società, con le modalità e forme volta a volta richieste</b>, può istituire, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.</p>
<p>Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 25.122.207, diviso in n. 50.244.414 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 ciascuna. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse. Le azioni possono essere nominative o, salvo diversa disposizione imperativa di legge, al portatore. Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge. Il possesso delle azioni implica adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni delle assemblee. Con delibera del 10 aprile 2002, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla stessa deliberazione:</p> <p>a) ai sensi dell'art. 2443 c.c. aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 51.645.690, ora residuati in Euro 51.171.940, gratuitamente o a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie e/o buoni (warrants) per la loro sottoscrizione differita nel</p>	<p>Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 25.122.207, diviso in n. 50.244.414 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 ciascuna. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse. Le azioni possono essere nominative o, salvo diversa disposizione imperativa di legge, al portatore. Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge. Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle Assemblee. Con delibera del 10 aprile 2002, <b>modificata con delibera del 7 aprile 2004</b>, l'Assemblea Straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla stessa deliberazione:</p> <p>a) ai sensi dell'art. 2443 c.c. aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 51.645.690, ora residuati in Euro 51.171.940, gratuitamente o a pagamento mediante emissione di azioni</p>

<p>tempo;</p> <p>b) ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., emettere obbligazioni, <del>anche</del> convertibili in azioni ordinarie o con diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad ammontare massimo di nominali Euro 76.603.647 nei limiti volta a volta consentiti dalla legge.</p> <p>Il tutto nel rispetto del diritto di opzione, salva la facoltà di riservare gli aumenti di capitale a dipendenti della società e/o delle società controllanti e/o controllate secondo modalità e criteri di interesse sociale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; con ogni più ampio potere al riguardo compreso quello di stabilire eventuali sovrapprezzi, individuare riserve e fondi disponibili da imputare a capitale.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2002, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali euro 236.000,00 con emissione di massime n. 472.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 20,72 da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 245.000 azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock <b>Options</b> Top Management 2001-2003», nonchè (ii) per massime n. 227.000 azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock <b>Options</b> Management 2001-2003».</p> <p>Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2006 (duemilasei).</p> <p>Il Consiglio di amministrazione del 14 maggio 2003, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale</p>	<p>ordinarie e/o buoni (warrants) per la loro sottoscrizione differita nel tempo;</p> <p>b) ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o con diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad ammontare massimo di nominali Euro 76.603.647 nei limiti volta a volta consentiti dalla legge.</p> <p>Il tutto nel rispetto del diritto di opzione, salva la facoltà di riservare gli aumenti di capitale a dipendenti della Società e/o delle società controllanti e/o controllate secondo modalità e criteri di interesse sociale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; con ogni più ampio potere al riguardo compreso quello di stabilire eventuali sovrapprezzi, individuare riserve e fondi disponibili da imputare a capitale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2002, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali euro 236.000,00 con emissione di massime n. 472.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 20,72 da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 245.000 azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock <b>Options</b> Top Management 2001-2003», nonchè (ii) per massime n. 227.000 azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock <b>Options</b> Management 2001-2003».</p> <p>Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2006 (duemilasei).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2003, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria degli</p>
---	---



<p>sociale di massimi nominali euro 237.750,00 con emissione di massime n. 475.500 azioni ordinarie da nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 14,71 da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 245.000 azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock Options Top Management 2003-2007», nonchè (ii) per massime n. 230.500 azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock Options Management 2003-2007». Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2008 (duemilaotto).</p>	<p>Azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 237.750,00 con emissione di massime n. 475.500 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 14,71 da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 245.000 azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock Options Top Management 2003-2007», nonchè (ii) per massime n. 230.500 azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock Options Management 2003-2007». Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2008 (duemilaotto).</p> <p><b>Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.</b></p>
<p>Art. 8) – L'assemblea, ricorrendo i presupposti di legge, può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli articoli 2327 e <u>2412</u> c.c., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali e di azioni o quote di <u>altre aziende nelle quali la società abbia partecipazione.</u></p>	<p>Art. 8) – L'Assemblea, ricorrendo i presupposti di legge, può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli articoli 2327 e <b>2413</b> c.c., anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di soci di determinate attività sociali e di azioni o quote di <b>società partecipate.</b></p>
<p>Art. 9) - L'assemblea è ordinaria e straordinaria a' sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>La convocazione dell'assemblea è fatta nei modi e nei termini di legge.</p> <p>L'avviso di convocazione potrà contenere anche la data <u>dell'eventuale seconda o terza convocazione.</u></p> <p><del>Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.</del></p> <p><u>Quando particolari circostanze (da constatarsi dall'organo amministrativo) lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per</u></p>	<p>Art. 9) - L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria a' sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea è fatta nei modi e nei termini di legge.</p> <p><b>L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale o sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Il Corriere della Sera" o "La Repubblica" o "Il Giornale".</b></p> <p>L'avviso di convocazione potrà contenere anche la data <b>delle eventuali convocazioni successive alla prima.</b></p>

<p><u>l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</u>  <u>L'Assemblea potrà altresì essere convocata:</u>  - dal Collegio sindacale o anche da solo due dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente;  - su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10 % del capitale sociale e nella domanda siano individuati gli argomenti da trattare ai sensi dell'art. 125 T.U. n. 58/98, fermo il disposto dell'art. 2367 C.C..</p>	<p><b>L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottantagioni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.</b>  <b>Oltre che su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà essere convocata, ai sensi di legge, dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti, o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.</b></p>
<p>Art. 10) - Per l'intervento all'assemblea è necessario che almeno <u>cinque</u> giorni prima di quello stabilito per l'adunanza <u>siano stati, ai sensi di legge, depositati dai legittimi possessori i titoli azionari presso la sede sociale o presso le casse indicate nell'avviso di convocazione.</u></p>	<p>Art. 10) - Per l'intervento all'Assemblea è necessario che almeno <b>due</b> giorni prima di quello stabilito per l'adunanza <b>pervengano presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari che tengono i relativi conti.</b></p>
<p>Art. 12) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione <u>o da chi ne fa le veci e, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso; in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori pure eletti dall'assemblea.</u>  <u>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.</u></p>	<p>Art. 12) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione <b>o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, dal Vice-Presidente o, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori pure eletti dall'Assemblea.</b>  <u>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</u></p>
<p>Art. 15) - La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sei a sedici membri; spetta all'assemblea, ai sensi dell'art. <u>2380</u> C.C., determinarne il numero.</p>	<p>Art. 15) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a sedici membri; spetta all'Assemblea, ai sensi dell'art. <b>2380 bis</b> C.C., determinarne il numero.</p>
<p>Art. 16) - Gli amministratori possono essere nominati per non più di <u>un triennio</u> e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge.</p>	<p>Art. 16) - Gli Amministratori possono essere nominati per non più di <b>tre esercizi</b> e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge.</p>
<p>Art. 17) - I compensi spettanti al Consiglio</p>	<p>Art. 17) - I compensi spettanti al Consiglio</p>

<p>di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea per l'intero periodo della carica, o di <u>anno in anno</u>, anche sotto forma di partecipazione agli utili.</p>	<p>di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea per l'intero periodo della carica, o di <b>esercizio in esercizio</b>, anche sotto forma di partecipazione agli utili.</p>
<p>Art. 19) - Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente. Il Consiglio nomina inoltre tra i suoi membri <u>un Amministratore Delegato</u>. Il Vice-Presidente <u>(o in sua mancanza l'Amministratore Delegato)</u> fa le veci del <u>Presidente nei casi di sua assenza o impedimento</u>.</p> <p>Il Consiglio nomina infine un segretario in persona anche estranea al Consiglio stesso.</p>	<p>Art. 19) - Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente. Il Consiglio nomina inoltre tra i suoi membri <b>uno o più Amministratori Delegati. Al Presidente spettano i poteri previsti dalla legge; nei casi di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, tali poteri sono esercitati dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.</b></p> <p>Il Consiglio nomina infine un Segretario in persona anche estranea al Consiglio stesso.</p>
<p>Art. 20) - Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, <u>chi ne fa le veci</u>, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli amministratori con specifica indicazione <u>degli oggetti da portare all'ordine del giorno</u>.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due sindaci.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma o telefax o mezzi equipollenti da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo, o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere assicurate, comunque:</li> <li>a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</li> <li>b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la</li> </ul>	<p>Art. 20) - Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento <b>per qualunque ragione, il Vice-Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano</b>, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori con specifica indicazione <b>delle materie da iscrivere all'ordine del giorno</b>.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due Sindaci.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma o telefax o mezzi equipollenti da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere assicurate, comunque:</li> <li>a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</li> <li>b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare,</li> </ul>

<p>documentazione, nonchè la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p>	<p>ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonchè la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p>
<p>Art. 23) – Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.</p> <p><del>Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare titoli pubblici, privati di qualsiasi tipo, quotati in borsa e non, beni mobili ed immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere e cedere partecipazioni, interessenze e quote per gli effetti di cui all'art. 5 del presente statuto, prestare garanzie, fidejussioni ed avalli a favore di chiechessia, firmare cambiali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, assumere obbligazioni mediante l'emissione di pagherò cambiari e l'accettazione di tratte, transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, nominare direttori nonché institutori, procuratori ad negotia, avvocati e procuratori alle liti, periti e mandatari in genere per determinati atti e categorie di atti, anche con facoltà di delega.</del></p> <p><del>Gli amministratori riferiscono in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo ovvero direttamente, in forma anche orale, con tempestività e comunque con periodicità trimestrale al Collegio</del></p>	<p>Art. 23) – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.</p> <p><b>Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;</li> <li>- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;</li> <li>- la riduzione di capitale nel caso di recesso del Socio;</li> <li>- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.</li> </ul> <p><b>In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli Amministratori Delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.</b></p> <p><b>L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.</b></p>

<p><del>Sindacale, dell'attività svolta dalla società e dalle sue controllate sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto d'interessi.</del></p>	
<p>Art. 24) - Al Presidente del Consiglio di amministrazione <u>od a chi ne fa le veci</u>, è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, <u>o chi ne fa le veci</u>, rappresenta la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.</p>	<p>Art. 24) - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, <b>in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, al Vice-Presidente</b>, è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, <b>o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, il Vice-Presidente</b>, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.</p>
<p>Art. 25) - Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ed attribuzioni, oltre che al Presidente, anche al Vice-Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati e conferire speciali incarichi a singoli Amministratori o a direttori della società, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed i poteri a norma di legge; <del>nonchè le eventuali cauzioni.</del> Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni ed i poteri del Presidente, del Vice-Presidente e degli Amministratori Delegati, ciascuno di essi ha, con firma libera, la rappresentanza della società <del>per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a' sensi dell'art. 2384 C.C.</del></p>	<p>Art. 25) - Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ed attribuzioni, oltre che al Presidente, anche al Vice-Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati e conferire speciali incarichi a singoli Amministratori o a direttori della società, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed i poteri a norma di legge. Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni ed i poteri del Presidente, del Vice-Presidente e degli Amministratori Delegati, ciascuno di essi ha, con firma libera, la rappresentanza della Società.</p>
<p>Art. 27) - L'assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. I sindaci dovranno possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità <del>di cui all'art. 1 del decreto del ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.</del> A tal fine le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di</p>	<p>Art. 27) - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità <b>previsti dalla vigente normativa.</b> A tal fine le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.</p>



<p>prodotti chimici e farmaceutici.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o ad un medesimo patto di sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate con esclusione delle società del gruppo, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p>	<p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>Ogni Azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o ad un medesimo patto di sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate con esclusione delle società del Gruppo, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea</li> </ol>
---	---

<p>1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo ed uno supplente.</p> <p>La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma.</p>	<p>il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo ed uno supplente.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma.</p> <p><b>E' ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</b></p> <p><b>In tal caso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere assicurate, comunque: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</li> <li>b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;</li> </ul> </li> <li>- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</li> </ul> <p><b>Il controllo contabile è esercitato da</b></p>
--	--

	<p><b>società di revisione in base alla normativa applicabile.</b></p>
<p>Art. 33) – Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea <u>stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.</u></p>	<p>Art. 33) – Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa <b>prevista dalla legge</b> allo scioglimento della Società, l'Assemblea <b>nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 c.c.</b></p>
<p><del>Art. 34) – Tutte le contestazioni che possono comunque sorgere fra i soci, o fra la società, i soci, gli Amministratori, i liquidatori, o fra i soci, la società e gli eredi di un socio, in ordine all'esistenza, validità, interpretazione ed osservanza del presente statuto e dell'atto costitutivo e ciò anche in sede di liquidazione e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti entro 60 giorni dalla richiesta dell'altra parte, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri così nominati.</del></p> <p><del>In mancanza di accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale ed il membro eventualmente non nominato dalla parte, o non sostituito tempestivamente in caso di mancanza in corso di procedimento, saranno designati dal Presidente della Corte d'Appello di Milano su ricorso della parte più diligente.</del></p> <p><del>Gli arbitri decideranno secondo diritto e renderanno il lodo entro 90 (novanta) giorni dalla loro costituzione in Collegio.</del></p> <p><del>Il Collegio Arbitrale avrà sede a Milano.</del></p>	
	<p><b>Art. 34) – I Soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</b></p>

\* \* \*

Signori Azionisti,

alla luce di quanto vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni, che vengono elencate nello stesso ordine indicato nell'avviso di convocazione, avvertendo che le deliberazioni n. I e II hanno carattere ordinario e la deliberazione n. III ha carattere straordinario.

## I

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Recordati S.p.A.,

- presa conoscenza della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale;
  - preso atto delle relazioni di certificazione della Società di revisione, riguardanti l'una il Bilancio della società e l'altra il Bilancio Consolidato;
  - preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che le riserve di utili disponibili (“Riserva Straordinaria”) risultanti dal Bilancio al 31.12.2003 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ammontano a Euro 17.339.943,79  
delibera
- 1) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
  - 2) di approvare il Bilancio al 31.12.2003;
  - 3) di trasferire dalla “Riserva utili vincolati per reinvestimenti nel Mezzogiorno” alla “Riserva Straordinaria” l'importo di Euro 4.107.015,93, a seguito della conclusione dei lavori relativi al programma di investimento inserito nel Progetto n. 012729/1998 a valere sulla legge 488/92;
  - 4) di trasferire dalla “Riserva Straordinaria” alla “Riserva utili vincolati per reinvestimenti nel Mezzogiorno” l'importo di Euro 3.632.000, vincolato alla conclusione del programma di investimento inserito nel Progetto n. 81019/12 a valere sulla legge 488/92;
  - 5) di destinare come segue l'utile netto di esercizio di Euro 9.403.517,24:
    - a) per Euro 25.046,47 a “Riserva ex art. 13, comma 6, del D. Lgs. 124/1993”;
    - b) per Euro 9.318.502,12 a dividendo in ragione di Euro 0,19 per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola, con esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a tale data, essendosi nel dividendo proposto per le azioni in circolazione tenuto conto dell'accrescimento del dividendo spettante alle azioni proprie;
    - c) per Euro 59.968,65 a “Riserva straordinaria”;
  - 6) di prelevare dalla Riserva Straordinaria l'importo complessivo di Euro 9.073.278,38 e così di attribuire a ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola un dividendo di Euro 0,185, con esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a tale data, essendosi nel dividendo proposto per le azioni in circolazione tenuto conto dell'accrescimento del dividendo spettante alle azioni proprie;
  - 7) di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 aprile 2004 con stacco della cedola n. 4 dal giorno 19 aprile 2004.

Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari o, nel caso di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.

## II

L'Assemblea Ordinaria, udita la relazione del Consiglio d'Amministrazione

delibera

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, di un massimo di n. 5.000.000 azioni ordinarie Recordati S.p.A. – e comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate – ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione Recordati S.p.A., e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%, con un esborso complessivo comunque non superiore a Euro 58.000.000;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di procedere all'acquisto, anche a mezzo di delegati, di azioni Recordati S.p.A. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così sul mercato, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli Azionisti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357ter cod. civ. a disporre – anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti – delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse in Borsa, ai blocchi ovvero tramite offerta pubblica, sia in esecuzione dei piani di stock option già adottati dalla Società e di quelli che dovessero essere adottati in futuro, sia, inoltre, quale corrispettivo per l'acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi nel quadro della politica di investimenti della Società, attribuendo al Consiglio, e per esso al suo Presidente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni e fermo restando che l'alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di individuare i fondi di riserva da destinare alla riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 2357ter cod. civ., e con facoltà altresì di procedere all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, attraverso intermediari specializzati ed anche previa stipulazione di appositi contratti di liquidità secondo le disposizioni delle competenti autorità di mercato.

## III

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Recordati S.p.A.

- presa conoscenza della relazione del Consiglio di Amministrazione;  
delibera
- di modificare come segue gli articoli 2, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 33, 34 dello statuto sociale:



Art. 2) - La Società ha sede legale in Milano e sedi secondarie in Roma e Campoverde di Aprilia (Latina).

La Società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 25.122.207, diviso in n. 50.244.414 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 ciascuna.

Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.

Le azioni possono essere nominative o, salvo diversa disposizione imperativa di legge, al portatore.

Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge.

Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

Con delibera del 10 aprile 2002, modificata con delibera del 7 aprile 2004, l'Assemblea Straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla stessa deliberazione:

a) ai sensi dell'art. 2443 c.c. aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 51.645.690, ora residuati in Euro 51.171.940, gratuitamente o a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie e/o buoni (warrants) per la loro sottoscrizione differita nel tempo;

b) ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o con diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad ammontare massimo di nominali Euro 76.603.647 nei limiti volta a volta consentiti dalla legge.

Il tutto nel rispetto del diritto di opzione, salva la facoltà di riservare gli aumenti di capitale a dipendenti della Società e/o delle società controllanti e/o controllate secondo modalità e criteri di interesse sociale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; con ogni più ampio potere al riguardo compreso quello di stabilire eventuali sovrapprezzi, individuare riserve e fondi disponibili da imputare a capitale.

Il Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2002, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 236.000,00 con emissione di massime n. 472.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 20,72 da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 245.000 azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock Options Top Management 2001-2003», nonché (ii) per massime n. 227.000 azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock Options Management 2001-2003».

Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2006 (duemilasei).

Il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2003, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 10 aprile 2002, ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale di massimi nominali Euro 237.750,00 con emissione di massime n. 475.500 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna, godimento regolare al momento dell'emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ., ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 14,71 da riservarsi in sottoscrizione: (i) per massime n. 245.000 azioni ai dirigenti del Gruppo individuati, in

applicazione del «Piano di Stock Options Top Management 2003-2007», nonché (ii) per massime n. 230.500 azioni ai dirigenti e dipendenti del Gruppo individuati, in applicazione del «Piano di Stock Options Management 2003-2007».

Aumento di capitale da eseguirsi entro il 24 (ventiquattro) maggio 2008 (duemilaotto). Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 8) – L'Assemblea, ricorrendo i presupposti di legge, può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2413 c.c., anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di soci di determinate attività sociali e di azioni o quote di società partecipate.

Art. 9) - L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria a' sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta nei modi e nei termini di legge.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale o sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Il Corriere della Sera" o "La Repubblica" o "Il Giornale".

L'avviso di convocazione potrà contenere anche la data delle eventuali convocazioni successive alla prima.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottantagioni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Oltre che su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà essere convocata, ai sensi di legge, dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti, o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Art. 10) - Per l'intervento all'Assemblea è necessario che almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza pervengano presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari che tengono i relativi conti.

Art. 12) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, dal Vice-Presidente o, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori pure eletti dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 15) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a sedici membri; spetta all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2380 bis C.C., determinarne il numero.

Art. 16) - Gli Amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge.

Art. 17) - I compensi spettanti al Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea per l'intero periodo della carica, o di esercizio in esercizio, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Art. 19) - Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente. Il Consiglio nomina inoltre tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati. Al Presidente spettano i poteri previsti dalla legge; nei casi di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, tali poteri sono esercitati dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio nomina infine un Segretario in persona anche estranea al Consiglio stesso.

Art. 20) - Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento per qualunque ragione, il Vice-Presidente, o, in mancanza, il Consigliere più anziano, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori con specifica indicazione delle materie da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due Sindaci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma o telefax o mezzi equipollenti da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 23) – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- la riduzione di capitale nel caso di recesso del Socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli Amministratori Delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o

caratteristiche, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 24) - Al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, al Vice-Presidente, è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, il Vice-Presidente, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 25) - Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ed attribuzioni, oltre che al Presidente, anche al Vice-Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati e conferire speciali incarichi a singoli Amministratori o a direttori della Società, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed i poteri a norma di legge.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni ed i poteri del Presidente, del Vice-Presidente e degli Amministratori Delegati, ciascuno di essi ha, con firma libera, la rappresentanza della Società.

Art. 27) - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente normativa. A tal fine le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto.

Ogni Azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o ad un medesimo patto di sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate con esclusione delle società del Gruppo, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo ed uno supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma.

E' ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione in base alla normativa applicabile.

Art. 33) – Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge allo scioglimento della Società, l'Assemblea nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Art. 34) – I Soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Milano, 3 marzo 2004

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati